

Prot. n. 42/AR/e del 9/3/2022

DCO 45/2022/R/EEL

**SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE DEL
SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1,
COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17**

**ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL
SERVIZIO E DELLE MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI**

OSSERVAZIONI GENERALI

UTILITALIA ringrazia l'Autorità per il confronto offerto in merito alle modalità di assegnazione del servizio a tutele gradualì (STG) per le microimprese con potenza inferiore o uguale a 15 kW, per le quali il servizio di maggior tutela non sarà più disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Si condivide l'opportunità di trarre spunto dall'esperienza dalle precedenti aste del STG relativo alle piccole imprese ed alle microimprese con potenza maggiore di 15 kW, per definire il modello di assegnazione più idoneo ed efficiente.

In generale, quale fattore prioritario per un'efficace e graduale apertura del mercato retail, si conferma l'esigenza di promuovere la piena libertà di scelta e consapevolezza dei clienti finali, attraverso azioni regolatorie che possano direttamente incrementare il livello di proattività del comparto della domanda e porre in tal modo i clienti stessi nelle condizioni di poter scegliere il proprio fornitore in piena autonomia e cognizione, avvalendosi di tutti gli strumenti a tal fine preposti.

La definizione di procedure di assegnazione basate su aste competitive può comunque contribuire a realizzare adeguati livelli di efficacia nell'ambito dell'aggiudicazione di servizi di ultima istanza come quello in oggetto, purché il processo di selezione risulti in grado di individuare soggetti realmente provvisti di tutti i necessari requisiti di solidità economico-finanziaria, gestionale ed organizzativa e la relativa fase concorsuale avvenga in condizioni di sicurezza e stabilità del mercato.

Si evidenzia comunque che il meccanismo proposto, sostanzialmente orientato all'aggiudicazione del servizio ad un prezzo tendenzialmente al ribasso, rischia di mutare la funzione propria del servizio di ultima istanza, ossia quella di garantire soltanto la continuità della fornitura e di indurre il relativo cliente ad individuare un fornitore di libero mercato attraverso un modello di riferimento in cui il prezzo applicato aumenterebbe progressivamente con il trascorrere dei mesi, stimolando in tal modo a cercare un'offerta più conveniente.

In merito ai requisiti di accesso alle procedure, tenuto conto della relativa numerosità del parco clienti oggetto di conferimento, nonché del più o meno limitato grado di consapevolezza degli

Prot. n. 42/AR/e del 9/3/2022

stessi, si ritiene fondamentale perseguire un rafforzamento dei livelli di selettività degli operatori ammessi alle gare competitive.

In primo luogo, risulterebbe rilevante l'implementazione dell'Elenco dei venditori elettrici prima dell'espletamento delle aste, poiché la presenza di tale prerequisite costituirebbe un primo basilare strumento di selezione dei possibili partecipanti, a garanzia sia dei clienti finali interessati dal servizio, sia del sistema elettrico nel suo complesso.

Indipendentemente da tale ultimo aspetto, la procedura di individuazione degli esercenti il STG, in quanto servizio di ultima istanza, dovrebbe essere strutturata in maniera tale da facilitare la selezione degli operatori pienamente idonei ad assicurare la corretta esecuzione del servizio stesso in termini di solidità economico-finanziaria, operativa e gestionale. Alcune proposte del presente DCO mirano invece ad estendere il novero dei partecipanti anche ad eventuali soggetti terzi non UDD e valutano anche l'ipotesi di ammettere anche i retailer gas, soluzioni che secondo la scrivente non rafforzerebbero i livelli di affidabilità del meccanismo.

Si aggiunge peraltro che le soglie minime di clienti che i partecipanti dovrebbero servire al 31 dicembre 2021 per poter accedere alla procedura, ovvero 50.000 POD oppure 50.000 PdR, risultano incoerenti e fortemente sottodimensionate rispetto al numero clienti finali che tali soggetti si troverebbero a gestire in caso di assegnazione anche di una sola area territoriale.

Come già espresso nelle precedenti occasioni di confronto relative al STG, si evidenzia la necessità di definire disposizioni regolatorie che prevedano opportune modalità di copertura degli stranded cost degli esercenti la maggior tutela, relativamente ai clienti che saranno eventualmente trasferiti a diverso operatore tramite procedure di assegnazione, nell'ambito della progressiva terminazione del servizio di maggior tutela.

Si riportano di seguito le osservazioni ai singoli spunti

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Q1. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no per quali motivi?

Q2. Si concorda con le proposte dell'Autorità con riferimento agli strumenti a tutela del credito dell'esercente il STG? Se no per quali motivi?

R1. In generale, tenuto conto delle precedenti esperienze relative al STG per le PMI e per le microimprese con potenza superiore a 15 kW, si concorda con la modalità di riconoscimento delle condizioni di attivazione del servizio. Si segnala tuttavia la necessità di prevedere uno specifico obbligo, in capo all'esercente la maggior tutela e nei confronti del cliente oggetto di prossima attivazione, di comunicare informazioni generali in merito al STG con il quale il cliente stesso verrà rifornito a decorrere dal 1° gennaio 2023. In occasione della fase di avvio del STG per le PMI, è infatti emerso un generale disorientamento dei clienti destinatari del nuovo servizio.

Prot. n. 42/AR/e del 9/3/2022

Si segnala infine la necessità che nel provvedimento finale sia univocamente definita la tipologia di clienti aventi diritto al STG microimprese, al fine, da un lato, di contenere l'insorgere di reclami ed il contenzioso con i clienti che ne potrebbe derivare, e, dall'altro lato, di consentire agli esercenti di individuare ex-ante l'esatto perimetro entro cui processare la voltura e l'attivazione. Si ricorda, al riguardo, che la tipologia d'uso di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) ii) del TIV è una categoria residuale, in cui ricadono tutti gli usi diversi dall'uso domestico e di illuminazione pubblica, alimentati in bassa tensione. Per lo più destinata a finalità produttive, in tale categoria vi rientrano tuttavia anche punti di fornitura intestati a persone fisiche e che dunque non sono necessariamente asserviti ad attività di impresa come, ad esempio, gli usi condominiali o le pertinenze di edifici. Tanto premesso, si ritiene debba essere precisato se il servizio in questione è destinato a tutti i punti alimentati in BT con potenza inferiore ai 15 kW, a prescindere dalla natura dell'intestatario (persona fisica o giuridica), oppure se esso è riservato ai soli soggetti che svolgono attività di impresa o assimilati ad illuminazione pubblica o Enti pubblici. Parimenti andrebbe coerentemente dettagliato il modulo di autodichiarazione per prevedere puntualmente tutte le fattispecie di clienti aventi diritto.

R2. Si concorda con le proposte dell'Autorità. Si richiede tuttavia di prevedere, in analogia agli altri servizi di ultima istanza ed al fine di evitare ingiuste discriminazioni, strumenti regolatori finalizzati ad assicurare la copertura degli oneri non recuperabili relativi ai clienti non disalimentabili, nonché di introdurre una perequazione per i prelievi fraudolenti. Si segnala al riguardo che, in una congiuntura socio-economica come quella che si prospetta, i fenomeni quali la morosità ed i prelievi fraudolenti ben potrebbero registrare incrementi anche significativi negli anni a venire, senza peraltro poterne prevedere l'intensità e, dunque, i dati storici che saranno messi a disposizione in sede di gara non potranno necessariamente essere considerati come una proxy dei valori che tali grandezze assumeranno nel corso del periodo di affidamento del servizio.

Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente il STG per le microimprese di avvalersi anche di soggetti terzi non necessariamente appartenenti al medesimo gruppo societario in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?

Q4. Si condivide la proposta di prevedere un distinto contratto di dispacciamento per i clienti serviti nell'ambito del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Q5. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta indicando eventualmente le soluzioni alternative.

R3. Come argomentato in premessa, le ipotesi di ampliamento delle tipologie di potenziali partecipanti alle aste, sebbene siano dettate dalla pur condivisibile volontà di conseguire migliori livelli di concorrenza nell'assegnazione del servizio, potrebbero non assicurare la concreta realizzazione di tale obiettivo. Le strategie di bidding sarebbero comunque influenzate anche da fattori non esclusivamente riconducibili al numero degli operatori ammessi. Inoltre, eventuali estensioni dei criteri di ammissione comporterebbero il rischio di ridurre la solidità dei soggetti deputati a svolgere il STG.

Prot. n. 42/AR/e del 9/3/2022

Nello specifico, l'eventuale possibilità di ricorrere ad utenti del dispacciamento che non appartengano al gruppo societario del partecipante, costituirebbe un elemento di relativa debolezza del partecipante stesso. Peraltro, la soglia minima di clienti serviti per poter essere ammessi alle procedure, proposta come pari a 50.000 pod per il settore elettrico e 50.000 PdR per il settore gas, risulterebbe molto più ridotta rispetto al numero dei clienti inclusi nelle varie aree territoriali e presupporrebbe, per taluni soggetti, la necessità di almeno raddoppiare il requisito minimo di accesso. Quale fattore di mitigazione si propone di prevedere un limite massimo di clienti servibili non superiore al doppio di quelli già in fornitura, in modo da garantire che i soggetti aggiudicatari abbiano la solidità economica e le capacità gestionali corrette per poter fornire in modo adeguato tutti i clienti acquisiti.

R4. Fatte salve le altre considerazioni sopra riportate con riferimento ai requisiti di ammissione e di partecipazione alla procedura, tale proposta non si reputa prioritaria rispetto all'esigenza di assicurare la corretta esecuzione del servizio e comporterebbe oneri gestionali complessivamente più significativi rispetto ai potenziali benefici operativi.

R5. Si concorda con la soluzione prospettata. Si richiede tuttavia di prevedere che, qualora si faccia ricorso alla procedura di interpello e si identifichi un secondo soggetto disposto a svolgere il servizio nella relativa area, il servizio stesso venga svolto al prezzo offerto da quel secondo soggetto in sede di gara.

| |
|--|
| Q6. Si condivide la formulazione dell'offerta in €/POD/anno? Se no, motivare. |
|--|

R6. Si condivide l'osservazione secondo cui la formulazione dell'offerta in €/POD/anno dovrebbe essere più consona alla necessità di coprire i costi fissi riconducibili alla gestione delle tipologie di clienti inclusi nel presente STG.

| |
|--|
| Q7. Si condivide l'applicazione ai clienti finali di un prezzo del servizio indifferenziato al livello nazionale? Se no per quali motivi? |
|--|

| |
|---|
| Q8. Si ritiene opportuno convertire il parametro δ in quota energia con riferimento ai punti di prelievo per illuminazione pubblica? Motivare la risposta indicando quali elementi dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della determinazione del coefficiente di conversione. |
|---|

| |
|---|
| Q9. Si condivide che il corrispettivo C_{PSTGM} sia espresso in quota energia oppure sarebbe preferibile articolarlo in due componenti rispettivamente in quota fissa e in quota energia? Motivare la risposta. |
|---|

R7. In osservanza dei principi di gradualità e di uniformità di trattamento dei clienti, si condivide l'applicazione di un prezzo indifferenziato a livello nazionale.

R8. Non si ravvisano particolari osservazioni a riguardo.

R9. Non si esprimono specifiche riflessioni su tale tematica.

Prot. n. 42/AR/e del 9/3/2022

Q10. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti il STG per le microimprese? Se no, per quali motivi?

Q11. Si ritiene che nell'ambito della perequazione si debba tenere conto anche del rischio profilo insito nelle modalità di quantificazione del corrispettivo C_{ELM} ? Motivare la risposta.

Q12. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

R10. Pur condividendo in linea generale le modalità di remunerazione degli esercenti si ribadisce la propria contrarietà in merito alla mancata previsione del meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili associati ai clienti non disalimentabili e del meccanismo volto a compensare i prelievi fraudolenti.

R11. Si ritiene necessario tenere conto, nell'ambito della perequazione, anche del rischio profilo insito nelle modalità di quantificazione del corrispettivo C_{ELM} , in ragione della sua rilevanza.

R12. Si condividono le modalità operative proposte ai fini della perequazione.

Q13. Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no per quali motivi?

Q14. Si concorda con il contenuto e le tempistiche di invio da parte degli esercenti della comunicazione di attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Q15. Si concorda con l'orientamento di prevedere una comunicazione a carico degli esercenti la maggior tutela uscenti per informarli in merito alle conseguenze dell'attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

R13. Si condivide l'applicazione delle condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET. Con l'occasione si evidenzia la necessità di chiarire, come previsto per gli altri clienti serviti nei servizi di ultima istanza, che gli esercenti STG microimprese non siano soggetti all'applicazione del TIQV, in quanto il servizio mira unicamente a garantire la continuità della fornitura al cliente.

R14-R15. Come espresso nelle considerazioni introduttive, si considera particolarmente utile prevedere un obbligo, in capo agli esercenti la maggior tutela verso i clienti prossimi assegnatari del STG, di inviare una specifica comunicazione che preannunci l'ingresso dei clienti stessi presso il STG. Tale accorgimento consentirebbe di ridurre il potenziale senso di smarrimento dei clienti nella fase di avvio del nuovo STG.

Prot. n. 42/AR/e del 9/3/2022

A tale riguardo si propone l'introduzione di due diverse comunicazioni, il cui testo sia definito dalla stessa Autorità: la prima da inviare nel mese di settembre 2022 volta ad informare il cliente del termine del servizio di maggior tutela al 1° gennaio 2023, l'altra nel mese di dicembre 2022, con la quale venga riportato il soggetto assegnatario della zona in cui il punto è fornito.

Al fine di aumentare il grado di consapevolezza del cliente è inoltre fondamentale che tali comunicazioni siano inviate separatamente all'invio della bolletta, per evitare che clienti poco avvezzi alla lettura delle bollette non recepiscano correttamente l'informazione. Si ritiene inoltre opportuno che i costi legati a tali attività siano adeguatamente remunerati.

Q16. Si condividono i requisiti di puntualità di pagamento nei confronti delle imprese di distribuzione e di Terna prospettati? Se no, per quali motivi?

Q17. Si concorda con la proposta di ammettere alla partecipazione anche gli operatori che si impegnano a contrattualizzare come utente di dispacciamento e trasporto un'impresa che abbia approvvigionato almeno 50.000 POD? Se no per quali motivi? Indicare eventuali criticità associate alla proposta in questione.

Q18. Si ritiene che vi siano altre soluzioni preferibili a quella prospettata al Q17 per ampliare la potenziale partecipazione senza compromettere la finalità di selezionare imprese, per quanto possibile, affidabili? Motivare la risposta.

Q19. Si concorda con la soglia minima di clienti serviti che devono essere raggiunti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?

Q20. Quale dovrebbe essere il contenuto minimo della relazione che i futuri esercenti selezionati dovranno presentare per dimostrare di disporre delle necessarie risorse a erogare il STG per le microimprese? Motivare la risposta.

Q21. Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.

Q22. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?

Q23. Come potrebbe essere valutata l'adeguatezza, sotto il profilo delle risorse disponibili, di potenziali partecipanti nuovi entranti nel settore energetico ovvero attivi in altri mercati non energetici ai fini dell'ammissione alle prossime procedure per l'assegnazione del servizio a tutele graduali destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta.

R16. Si concorda con i requisiti di puntualità di pagamento nei confronti delle imprese di distribuzione e di Terna.

R17. Come argomentato in premessa, l'ammissione di tale tipologia di operatori non permetterebbe di assicurare gli sperati incrementi dei livelli di concorrenza a beneficio dei clienti finali: non si avrebbero infatti certezze in merito alle strategie di prezzo che si attuerebbero in sede di gara. Peraltro, la soglia minima pari a 50.000 pod approvvigionati non costituisce un sufficiente elemento di solidità dell'operatore e risulta particolarmente sottostimata rispetto all'ordine di grandezza, in termini di punti da servire, che caratterizzerebbe le varie aree territoriali sottoposte ad assegnazione. La customer base degli operatori in questione

Prot. n. 42/AR/e del 9/3/2022

risulterebbe infatti eccessivamente sottodimensionato rispetto all'effort che gli stessi dovrebbero compiere per gestire in efficienza il numero di clienti incluse nelle varie zone.

R18. Si considera più urgente assicurare l'affidabilità e la stabilità degli operatori ammessi alle procedure di assegnazione del STG. La maggiore numerosità dei partecipanti alle procedure non assicurerebbe necessariamente una limitazione dei costi del servizio. Le strategie di bidding dei partecipanti sarebbero infatti dettate dalle rispettive strutture di costo, anche in funzione della loro solidità e presenza sul mercato.

R19. Come argomentato nelle considerazioni introduttive e nei precedenti spunti, la soglia minima di clienti che dovrebbe essere raggiunta per poter partecipare alle procedure concorsuali risulta eccessivamente esigua e non assicura che il partecipante disponga di tutti i necessari requisiti per svolgere il servizio in condizioni di pieno equilibrio economico-finanziario e gestionale. La soglia proposta risulta peraltro particolarmente più ridotta rispetto al numero di clienti che i partecipanti si troverebbero a gestire qualora dovessero aggiudicarsi anche una sola area territoriale, con il conseguente rischio che taluni esercenti debbano incrementare notevolmente la propria customer base al fine di svolgere il STG. Tale aspetto, riconducibile alla potenziale non idoneità di taluni operatori a ricoprire determinati servizi di ultima istanza, costituisce un potenziale elemento di instabilità e di rischio per i clienti finali e per il sistema nel suo complesso.

Per quanto poi concerne la specifica alternativa espressa al paragrafo 4.15, concernente l'estensione della facoltà di partecipazione agli operatori del gas naturale, sebbene sia orientata ad incrementare il perimetro dei partecipanti, la stessa non tiene conto del fatto che un operatore privo di esperienze commerciali nel settore elettrico potrebbe incorrere in difficoltà gestionali che andrebbero a detrimento dell'affidabilità e dell'efficienza del servizio. Per tali ragioni non si condivide la proposta in oggetto.

R20. Secondo la scrivente, la relazione non sarebbe in grado di assicurare in maniera univocamente riconoscibile una corretta valutazione dell'adeguatezza della struttura operativa dei potenziali partecipanti. Al contrario, tale strumento rischierebbe di essere esposto a possibili strumentalizzazioni da parte di operatori che praticano strategie commerciali particolarmente aggressive e potrebbe pertanto essere utilizzato in maniera tale da distorcere le reali caratteristiche aziendali pur di avere accesso alle procedure concorsuali. Si auspica pertanto di non prevedere il ricorso a tale particolare strumento valutativo e di considerare, ai fini dell'individuazione dei partecipanti, solo parametri oggettivamente verificabili in merito alle strutture aziendali di riferimento.

R21. Come precedentemente sottolineato, in un'ottica di valutazione complessiva di costi e benefici, si valuta maggiormente rilevante la necessità di favorire più elevati livelli di selettività, anziché puntare ad un'estensione della platea degli operatori aventi diritto a partecipare alle procedure concorsuali. Ciò anche in vista dei possibili sviluppi in materia di procedure concorsuali che dovrebbero interessare i clienti domestici, rispetto ai quali sarà ancor più indispensabile assicurare elevati livelli reputazionali degli operatori. Per tali ragioni si suggerisce fin da subito, in occasione delle presenti aste STG, di prevedere requisiti più stringenti, al fine di promuovere la partecipazione degli operatori effettivamente in grado di competere per il servizio e di assicurarne la corretta esecuzione.

Prot. n. 42/AR/e del 9/3/2022

R22. Se si considera il potenziale fatturato riconducibile ad una singola area territoriale, le garanzie proposte si reputano troppo esigue rispetto a tale ordine dimensionale. Si invita pertanto a prevedere un opportuno rafforzamento dei livelli di garanzia, anche ad esempio ricorrendo alla quantificazione dell'ammontare in funzione del differenziale tra il prezzo di base ed il prezzo finale di assegnazione.

R23. Coerentemente con le precedenti riflessioni in merito alla necessità di rafforzare i criteri di selettività dei partecipanti anche in termini di esperienze commerciali pregresse, non si condividono eventuali ipotesi di coinvolgimento di soggetti operanti in settori diversi da quello propriamente energetico. Il grado di complessità raggiunto dalla filiera elettrica, sia per la stratificazione della normativa regolatoria, sia per la evoluzione dei sistemi informativi di gestione nelle relazioni tra i soggetti coinvolti (venditore -SII, venditore-DSO), nonché per i livelli di servizio sempre più sfidanti previsti dalla regolazione, richiede una esperienza ed una conoscenza che non si può che acquisire negli anni.

Q24. Vi sono ulteriori elementi da segnalare con riferimento alle informazioni pregara? Motivare la risposta.

R24. Anche in considerazione di quanto osservato a valle delle procedure concorsuali per le PMI si ritiene necessario segnalare la necessità che i dati dei clienti coinvolti nel STG siano oggetto di bonifica da parte degli esercenti uscenti, al fine di agevolare l'attività dell'esercente entrante consentendogli di meglio gestire i processi di inserimento delle anagrafiche nella fase di avvio del Servizio.

Q25. Si condividono le aree territoriali proposte? Motivare la risposta indicando eventualmente quali diversi criteri dovrebbero essere seguiti per la loro costruzione.

R25. Riteniamo opportuno che le dimensioni delle aree debbano essere omogenee sia in termini di volumi e che di livello di morosità dei clienti. A riguardo si evidenzia la presenza di differenze non trascurabili tra le varie aree rispetto ad entrambi i parametri (ad es. la morosità varia da un minimo di 0,54% a un massimo di 2,18%, ed i volumi variano dal minimo di 317.799 MWh al massimo di 550.701 MWh).

Un aspetto che deve essere valutato nella definizione delle zone è quello riguardante il bilanciamento, in quanto la presenza in una medesima area di punti forniti in differenti macrozone espone maggiormente gli operatori al rischio di sbilancio, dovuto ai volumi limitati, soprattutto nel caso in cui venga previsto un contratto di dispacciamento ad hoc.

Un altro elemento da considerare è la necessità di preservare la prossimità geografica delle zone raggruppate così come richiamato dall'Autorità nel presente documento al fine di consentire "agli operatori che già dispongono di strutture territoriali in certe zone del Paese ovvero che intendono circoscrivere la propria presenza in determinati territori, di consolidare la propria presenza in aree non troppo distanti da quelle in cui operano normalmente, sfruttando eventualmente le proprie economie di scala".

Prot. n. 42/AR/e del 9/3/2022

Q26. Si condivide il prospettato meccanismo di asta iterativa ascendente simultanea? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.

Q27. Quale dei due criteri tra quelli proposti (possibilità di offrire un prezzo intermedio ovvero ordine di priorità in funzione della propria *eligibility*) si ritiene preferibile ai fini dell'identificazione dell'aggiudicatario temporaneo dell'area in cui al turno t+1 non sia presente alcun offerente? Per quali motivi?

Q28. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo (cap) alle offerte ammissibili in sede di gara? Per quali motivi?

Q29. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi? Nel rispondere indicare il livello a cui tale limite dovrebbe essere posto.

Q30. Si condivide la soluzione prospettata in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi?

R26. Si concorda con gli obiettivi posti alla base delle proposte, in particolare quelli di assicurare il più possibile le dinamiche concorrenziali e di estrarre il massimo valore a beneficio dei clienti finali. Si richiede tuttavia di chiarire ex-ante i criteri di quantificazione del prezzo corrente originario, nonché quelli di riduzione dello stesso tra un turno di gara e quello successivo.

Tenuto conto che la presente consultazione non offre particolari dettagli in materia, il prezzo "corrente" che il banditore annuncerebbe per ciascuna area un livello di prezzo, espresso in euro/POD/anno, dovrebbe essere oggetto di maggiori approfondimenti preventivi con specifico riferimento ai parametri considerati ai fini della relativa quantificazione, pertanto si richiedono ulteriori chiarimenti su tali rilevanti elementi, basilari ai fini dell'andamento delle procedure e del relativo esito finale. Risulta quindi necessario che gli operatori siano posti nelle condizioni di comprendere pienamente le dinamiche di funzionamento del meccanismo, per potervi partecipare con la massima consapevolezza. Quanto sopra si considera indispensabile anche per valutare la possibile alternativa illustrata al paragrafo 4.50, ovvero quella di prevedere che siano i partecipanti ad indicare in ogni turno il prezzo offerto per ciascuna area, in luogo del banditore.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici ed evitare assegnazioni a prezzi eccessivamente ridotti, si richiede di fissare un *floor* all'inizio della procedura di assegnazione e di non renderlo noto ai partecipanti. Ciò dovrebbe contribuire ad una migliore coerenza delle offerte e ad una maggiore competizione tra i partecipanti.

Si invita inoltre a prevedere, in ogni turno di gara, la pubblicità delle informazioni relative al numero dei partecipanti attivi ed al relativo prezzo offerto, al fine di poter valutare attentamente gli orientamenti di mercato rispetto alle varie zone oggetto di assegnazione.

Inoltre, con riferimento ai round d'asta, risulterebbe necessario che l'Autorità definisse in anticipo il numero degli stessi senza però renderne nota l'informazione ex-ante rispetto alle procedure. Nel caso non dovesse verificarsi l'aggiudicazione di un lotto all'ultimo turno, il banditore potrebbe indire un round supplementare nel quale i due migliori offerenti andrebbero a contendersi l'area offrendo a sconto sull'ultimo prezzo di riferimento. Alternativamente, si potrebbe rivedere parzialmente il disegno stabilendo che siano gli operatori a decidere il prezzo

Prot. n. 42/AR/e del 9/3/2022

ad ogni turno con regole di ribasso minimo tra un turno e il successivo: in tal modo, qualora si arrivasse all'ultimo round ammesso, i lotti verrebbero assegnati all'operatore che ha fatto la migliore offerta.

Si coglie l'occasione per esortare l'Autorità ad organizzare, prima dell'avvio delle procedure concorsuali, un apposito seminario volto a dettagliare in modo chiaro tutte le specificità del meccanismo, nonché di prevedere prove in bianco per testare la piattaforma informatica sulla quale saranno svolte le sessioni di gara.

R27. L'ipotesi di prevedere la facoltà di esprimere un prezzo intermedio tra il valore del prezzo corrente del turno precedente ed il prezzo corrente del turno successivo, potrebbe potenzialmente apportare più elevati livelli di flessibilità alle strategie degli operatori. Il limite di poter esprimere tale prezzo intermedio una sola volta per area, potrebbe tuttavia rappresentare un elemento di eccessiva rigidità.

Per quanto concerne la soluzione alternativa, basata sull'ordine di priorità descritto al paragrafo 4.55, la stessa sembra introdurre un certo livello di aleatorietà che potrebbe non consentire la necessaria trasparenza del processo di assegnazione.

R28. Pur ritenendo maggiormente essenziale la definizione di un floor non noto delle offerte, si concorda con l'ipotesi di stabilire un cap massimo.

R29. Si condivide la proposta di prevedere un limite massimo pari al 35% delle aree aggiudicabili. A parere della scrivente, tuttavia, il limite in questione andrebbe posto non già nei confronti della controparte commerciale in sé considerata, bensì nei confronti di ciascuna legal entity, a prescindere dunque dalla circostanza che la stessa operi, con riferimento ai singoli lotti messi a gara, anche come controparte commerciale, ovvero unicamente come utente del dispacciamento "associato", con un contratto già sottoscritto, ad una controparte commerciale terza. Si ricorda in proposito il potere di mercato di cui usufruisce una legal entity che sia anche utente del dispacciamento rispetto ad un reseller, se non altro perché la prima può in ogni caso partecipare alle gare, mentre il secondo necessita appunto di un utente del dispacciamento. Alla luce di tanto, emerge la opportunità che, nel definire il mercato rilevante, si tenga conto non solo della fase della vendita retail della filiera, ma del mercato dell'energia elettrica nel suo complesso. Diversamente, e cioè in assenza di tale vincolo, ben potrebbe verificarsi che una sola legal entity finisca per acquisire, in parte direttamente (come controparte commerciale e UdD), ed in parte indirettamente (come UdD di terzi reseller), un numero di lotti superiore al limite fissato e addirittura pressoché la totalità degli stessi. Si suggerisce pertanto di predisporre quanto più idoneo possibile per evitare strategie collusive tra le controparti commerciali e UdD in sede di gara, tese a massimizzare il numero di lotti acquisiti congiuntamente.

R30. Nell'ottica di favorire l'assegnazione anche di aree eventualmente non oggetto di offerte in sede di gara, si concorda con il meccanismo di assegnazione proposto.

| |
|---|
| Q31. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi? |
|---|

R31. Si concorda con la durata del periodo assegnazione.

Prot. n. 42/AR/e del 9/3/2022

Q32. Si ritiene che le tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese siano compatibili con l'eventuale adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare a dette procedure? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.

Q33. Si condividono le tempistiche intercorrenti tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'attivazione del servizio? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta.

Q34. Entro quanto tempo dalla data di pubblicazione degli esiti di gara si ritiene debbano essere trasferite ai nuovi esercenti le anagrafiche dei punti di prelievo? Motivare la risposta.

Q35. Quale orizzonte temporale si ritiene debba intercorrere tra l'assegnazione del STG per le microimprese e quello destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta.

R32. Si condivide la necessità di accordare ai nuovi esercenti un tempo più esteso di quello previsto nelle precedenti aste STG, tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'effettiva attivazione del servizio, affinché possano essere correttamente trasferite le anagrafiche e finalizzare i primi contatti con i clienti finali interessati. Sarebbe preferibile che le gare si svolgessero nel mese di luglio 2022 affinché, tra l'aggiudicazione e l'inizio del servizio, gli aggiudicatari possano disporre del tempo sufficiente per provvedere ad adeguare in tempo utile i propri sistemi. Tale intervallo di tempo sarà altresì necessario al fine della comunicazione preventiva, da parte degli attuali esercenti la maggior tutela, finalizzata ad informare in merito all'attivazione del nuovo STG.

R33-R34. La tempistica proposta dovrebbe risultare idonea a perfezionare il trasferimento dei punti al nuovo esercente STG.

R35. Con riferimento alle ipotizzate procedure di assegnazione dei domestici, tenuto conto dell'elevata numerosità di tali clienti, nonché della maggiore complessità e delicatezza che ne derivano, si invita ad intraprendere fin da subito un processo consultivo sufficientemente ampio ed articolato affinché si possano condividere ed esprimere le più opportune riflessioni in materia.